

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

### COMUNICATO UFFICIALE N. 147/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma 12 Marzo 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

#### Collegio composto dai Signori:

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Dott. Giorgio Cherubini, Prof. Pierfrancesco Grossi, Dott. Alessandro Luciano, Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante dell'A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) **RICORSO DELL'A.C. GUIDONIA MONTECELIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €500,00 E DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GUIDONIA MONTECELIO/MOROLO DEL 5.10.08** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 35 dell'8.10.08)

La C.G.F. accoglie, il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Guidonia Montecelio di Guidonia (Roma) e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 2) **RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIGNORI BUZZI ANGELO, RAVASI GIUSEPPE, SANI MAURO, DIRIGENTI DELLA SOCIETÀ CROCIATI NOCETO SSD E LA SOC. CROCIATI NOCETO SSD DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 39 N.O.I.F. A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 43/CDN del 10.12.20089)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

- 3) **RICORSO DEL SIG. TAGLIOLINI PAOLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 96, COMMA 1 NOIF E 33 DEL REGOLAMENTO SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN dell'11.2.2009)

- 4) **RICORSO DELLA SIG.RA FRASCA ANNA MARIA AVVERSO LE SANZIONI:**
  - INIBIZIONE PER MESI 6 ALLA RECLAMANTE;
  - AMMENDA DI €1.000,00 ALL'A.P. D. OLIMPIA,**INFLITTE A DI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE INFLITTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4,**

**COMMA 2 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 96, COMMA 1 NOIF E 33 DEL REGOLAMENTO SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO.**

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN dell'11.2.2009)

La C.G.F. riuniti i ricorsi nn. 3) e 4) rispettivamente proposti dal Sig. Tagliolini Paolo e dalla Sig.ra Frasca Anna Maria li respinge entrambi. Dispone addebitarsi le tasse reclamo.

- 5) RICORSO DELL'U.S.D. NOVESE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PICENTINO EDOARDO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES NOVENE/SARZANESE DEL 21.2.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 25.2.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S.D. Novene S.r.l. di Novi Ligure (Alessandria). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 6) RICORSO DEL SIG. VARRA' DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA ROSARNO/TRAPANI DELL'1.3.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 116 del 4.3.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Varrà Domenico. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 7) RICORSO DELL'A.S.D. CALCIO POMIGLIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 CON OBBLIGO DI DISPUTA DI 1 GARA A PORTE CHIUSE INFLITTA SEGUITO GARA CALCIO POMIGLIANO/BACOLI SIBILLA DELL'1.3.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 116 del 4.3.2009)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Calcio Pomigliano di Pomigliano d'Arco (Napoli), ridetermina la sanzione inflitta alla società A.S.D. Calcio Pomigliano nella sola ammenda di €2.500,00 con diffida. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 8) RICORSO DELL'A.S.D. CALCIO POMIGLIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL SIG. BUCARO GIOVANNI SEGUITO GARA CALCIO POMIGLIANO/BACOLI SIBILLA DELL'1.3.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 116 del 4.3.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Calcio Pomigliano di Pomigliano d'Arco (Napoli). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Maurizio Greco

**Publicato in Roma il 12 Marzo 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete